

**Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale  
della Provincia di Lecce**

Addì 05 Aprile 2012, presso la sede di Confindustria Lecce, si sono incontrati:

Nicola DELLE DONNE, Presidente Ance Lecce, assistito dal Dott. Angelo Costanti e dal Sig. Giuseppe Liaci di Confindustria Lecce, unitamente alla delegazione industriale composta da: Corrado Pisanò, Presidente Cassa Edile, Massimiliano dell'Anna, Presidente Scuola Edile, Valentino Nicolì, Presidente del C.P.T e da Sergio Goffredo;

Salvatore ZERMO, Segretario Generale Provinciale Feneal-Uil Lecce;

Pierpaolo FRISENNA, Segretario Provinciale Feneal -Uil Lecce;

Sandro RUSSO, Segretario Generale Provinciale Filca Cisl Lecce;

Donato CONGEDO, Segretario Provinciale Filca Cisl Lecce;

Alessio COLELLA, Segretario Generale Provinciale Fillea-Cgil Lecce;

Simona Cancelli, Segretario Provinciale Fillea Cgil Lecce;

Giuseppe Maggiore; Segretario Provinciale Fillea Cgil Lecce;

**PREMESSA**

*B* Il settore delle costruzioni, nel confermare la sua funzione strategica nel tessuto economico-sociale del paese e della nostra Provincia, ha segnato nell'ultimo decennio un forte incremento che l'attuale fase di crisi sta mettendo a rischio. *Wae*

*B* Gli investimenti in opere pubbliche sono caratterizzati, laddove esistenti, da un lunghissimo "viaggio burocratico" che spesso ne *Wae*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

compromette la finalizzazione o allunga in maniera esasperata i tempi che intercorrono tra la loro enunciazione e la cantierizzazione delle opere.

Nel rispetto del proprio ruolo, le parti convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore delle costruzioni al fine di garantire la massima occupazione, il progresso dell'organizzazione produttiva e della qualità del lavoro attraverso un sistema di corrette e costruttive relazioni sindacali capaci di esercitare una forte azione nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che per la loro natura e funzione potranno favorire il rilancio del settore mediante un piano di sviluppo concreto mirato alla creazione di nuove infrastrutture e alla manutenzione di quelle esistenti.

La difficile fase di congiuntura economica e i deprecabili fenomeni dei ribassi elevatissimi e ingiustificabili che stanno caratterizzando il mercato delle opere pubbliche, favoriscono l'incremento delle situazioni di illegalità e di non applicazione delle norme di sicurezza.

Le parti sociali condividono la necessità di elaborare un percorso di riqualificazione del settore attraverso protocolli con enti appaltanti e ispettivi, che mediante l'implementazione delle norme esistenti rimettano al centro la concorrenza leale, la legalità, la sicurezza e la qualità del lavoro emarginando quelle imprese che minano tali caratteristiche con azioni mirate e specifiche e favorendo le imprese sane, patrimonio da salvaguardare e incrementare con la nascita delle nuove imprese.

**In un siffatto scenario viene esaltato il ruolo della bilateralità, che attraverso i suoi enti, gioca un ruolo strategico e di governo di vitale importanza per il settore.**

Le parti sociali della Provincia di Lecce confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori migliorando le condizioni

*Bianchi*

*Wolci*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Multiple signatures in black and blue ink]*

generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e l'applicazione delle misure di sicurezza.

Appare inoltre fondamentale sviluppare sinergie che portino a monitoraggio e controllo i lavori privati; infatti sono innumerevoli i cantieri di tale tipologia che sfuggono ad ogni controllo divenendo terreno ideale per illegalità e insicurezza.

Le parti contrattuali sono impegnate ad individuare percorsi e strategie di maggiore collaborazione tra enti bilaterali, organi istituzionali ed ispettivi, fermo restando le loro rispettive ed autonome funzioni, al fine di monitorare tali cantieri mediante strumenti comuni e mettano in essere azioni di prevenzione dell'evasione;


A tal proposito quindi è necessario ribadire la centralità di strumenti quali il D.U.R.C., la congruità e tutto il sistema delle tutele volte a combattere il lavoro irregolare ed insicuro favorendo tutte le iniziative che mirano ad elevare il livello della conoscenza delle norme e la loro integrale applicazione.

#### **Art. 4 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE**

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 19.04.2010, sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 del CCNL 19.04.20120, è determinato quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il T.F.R.

Su tali presupposti, l' E.V.R. è concordato come segue:

- fermi restando i quattro indicatori previsti dal CCNL, è individuato a livello territoriale, quale quinto indicatore, n° imprese iscritte in Cassa Edile;



- la misura percentuale dell' E.V.R., da applicare sui minimi tabellari in vigore alla data del 1° Gennaio 2010, per la durata triennale del presente contratto territoriale, è così fissata:

3% a decorrere dal 1° Aprile 2012;

4% a decorrere dal 1° Luglio 2013;

- l'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%

2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%


3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 35%

4. valore aggiunto provinciale ISTAT del settore delle costruzioni: 0%

5. imprese iscritte in Cassa Edile: 25%

Allo scopo di correlare l' E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati il più possibile corretti, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili tutti i dati consolidati; relativamente al corrente anno (E.V.R. da corrispondere dall' 01.04.2012 sino al 31.12.2012) le parti concordano di raffrontare i dati relativi ai suddetti 5 indicatori relativamente al triennio 2008/2007/2006 sul triennio 2007/2006/2005.

In virtù di quanto sopra l' EV.R. da corrispondere per il periodo 01/04/12 - 31/12/12 per gli operai e gli impiegati edili è quello riportato nella seguente tabella:



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue and black ink. On the far left is a large, stylized signature in black ink. To its right are several smaller signatures and initials, some in blue ink and some in black ink. One signature in blue ink is accompanied by the word "Waco" written above it. The signatures are arranged horizontally across the bottom of the page.

Livello	Minimi in vigore al 01/01/2010	E.V.R.
7	1.418,71	42,56
6	1.276,83	38,30
5	1.064,02	31,92
4	993,11	29,79
3	922,16	27,66
2	829,95	24,90
1	709,36	21,28

Al fine di determinare la percentuale di E.V.R. da erogarsi a decorrere dal 1° Gennaio 2013, nel rispetto delle indicazioni e dei parametri sopra riportati, le parti si incontreranno entro il mese di Dicembre 2012.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012 di vigenza del presente contratto, ogni triennio di raffronto slitterà in avanti di un anno.

L' E.V.R. verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, anche se indicato in maniera separata, in funzione dei dati rilevati. In sede di prima applicazione, in Provincia di Lecce, l' EV.R. verrà erogato, se ed in quanto dovuto, in base all'applicazione dei criteri sopra esposti, a decorrere dal 1° Aprile 2012.

Le imprese effettueranno le verifiche dei parametri in merito all'erogazione dell' E.V.R. secondo le procedure stabilite dal CCNL del 19/04/2010; le aziende che, sulla base dell'art. 38 del suddetto CCNL, si

*Wae*

ritenessero nella condizione di erogare un importo inferiore a quello innanzi stabilito, dovranno obbligatoriamente inviare una specifica comunicazione con allegata documentazione comprovante la situazione all'Ance Provinciale e alla Cassa Edile Lecce; la mancanza di una delle due comunicazioni renderà nulla la procedura; sarà cura di Ance informare le OO.SS. entro 10 gg e convocare le parti per la verifica di quanto dichiarato dall'azienda entro 30 gg.

#### Art. 5 - LAVORI FUORI ZONA - TRASPORTI


Le parti convengono che:

- per i lavori fuori zona venga stabilito che all'operaio comandato temporaneamente a prestare la propria opera in località diversa da quella ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto o nel quale è stato trasferito, ma compresa nel territorio della provincia di Lecce, non spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 21 del CCNL. In tal caso l'azienda provvede a proprie spese ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla corresponsione di un'indennità chilometrica sia per l'andata sia per il ritorno nei giorni di prestazione lavorativa, da calcolarsi sulla base della distanza e delle tariffe previste dalle tabelle ACI vigenti al momento dell'evento.

- per gli operai che dal cantiere di raccolta si spostano con i mezzi aziendali ai vari cantieri di destinazione situati comunque nel territorio della provincia di Lecce, fermo restando l'effettiva prestazione di otto ore lavorative complessive giornaliere sul cantiere, l'indennità di fuori zona denominata "trasferta provincia" sarà così corrisposta:

- euro 3,50 fino a KM 25, euro 4 da KM 26 a KM 40, euro 5 oltre i KM 40.

Si precisa che è da intendersi imputabile alla trasferta provincia il solo tempo occorrente per raggiungere il cantiere o viceversa, al ritorno,



il centro di raccolta; eventuale prestazione lavorativa precedente o successiva alla giornata lavorativa (escluso il tempo di percorrenza prima descritto) sarà considerato lavoro straordinario e regolato dal CCNL.

#### Art. 6 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Le parti convengono che con decorrenza 01 Aprile 2012 l'indennità sostitutiva di mensa passa da € 1,60 a € 2,75 per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora.

#### Art. 19 - PROFESSIONALITA' OPERAI OPERANTI SU BENI CULTURALI

Le parti, considerando che il contesto provinciale salentino è caratterizzato da un importante patrimonio storico artistico archeologico che ha bisogno di essere tutelato e valorizzato, riconoscono nel CCNL edile, l'unico applicabile sui cantieri di restauro e nei cantieri archeologici.

Poiché la qualifica aziendale ai fini della partecipazione alle gare d'appalto specialistiche dipende in buona parte anche dall'idoneità tecnico organizzativa in base alle professionalità impiegate e organiche all'impresa stessa e dai loro curricula, le parti concordano, pertanto, che è cura del datore di lavoro rilasciare ai lavoratori impiegati un attestato di partecipazione ai lavori, con l'indicazione delle specifiche mansioni svolte unitamente a copia del certificato di Buon Esito.

Wacw

Poiché, inoltre, il curriculum delle professionalità che operano nei beni culturali (come previsto dalle leggi in materia) è inequivocabilmente determinato e strettamente legato al singolo Bene Culturale sul quale, di volta in volta, vanno ad operare, ciascuno nelle specifiche mansioni (cfr. CCNL – Classificazione lavoratori), le parti individuano nelle imprese i

A series of handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom of the page, below the text of Article 19. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

referenti indispensabili per la costituzione di un " libretto del lavoro", la cui utilità ed efficacia sarà determinante per entrambe.

**Art. 20 - PREVEDI - PREMIALITA' IMPRESE MOROSE E SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI PER MALATTIA**

Le parti premesso che:

- con decorrenza 1° Maggio 2007 è stato istituito, presso la Cassa Edile di Lecce, un fondo finanziato dalle imprese nella misura dello 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL vigente, avente lo scopo di mutualizzare i costi a carico delle imprese per effetto dell'adesione volontaria dei lavoratori al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (PREVEDI);


- che è intenzione delle parti confermare tale mutualizzazione al fine di incentivare le adesioni volontarie dei lavoratori al Fondo di Previdenza ponendo in essere azioni utili per incrementare le adesioni;

- che, allo stesso tempo, le parti condividono l'intenzione di utilizzare una parte delle risorse accumulate e disponibili alla data del 30/09/2011 del Fondo Prevedi intervenendo a sostegno del reddito dei lavoratori e a premiare le imprese virtuose implementandolo per un periodo temporale di mesi 12 (a partire dal mese di Aprile 2012 e sino al mese di Marzo 2013) di un ulteriore 0,05% da calcolarsi sugli stessi elementi di cui sopra; tale incremento decadrà automaticamente a marzo 2013 in assenza di diversa determinazione delle parti contraenti,

convengono quanto di seguito riportato:

1 - per il periodo sperimentale di un anno, con decorrenza 01/07/12 e scadenza 30/06/13, ai lavoratori dipendenti di imprese in regola con la contribuzione, che presentino alla Cassa Edile della Provincia di Lecce una copia autentica del certificato di malattia inviato all'impresa ed inferiore a

Waei



gg 6, sarà riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile una prestazione extracontrattuale pari al 50% della retribuzione ordinaria per i primi 3 gg di carenza, comprensiva della quota di accantonamento del 14,20% per ferie e gratifica natalizia; tale prestazione sarà erogata relativamente ad un solo evento nell'ambito dell'anno di sperimentazione;


2 - le imprese in regola, per i dipendenti che dovessero usufruire di quanto previsto al punto 1, avranno diritto, a loro volta, a chiedere il rimborso di quanto versato per i primi 3 giorni di malattia alla Cassa Edile a titolo ferie e gratifica natalizia (14,20%); tale rimborso non è previsto per i lavoratori la cui durata del periodo di malattia sia superiore a gg. 6;

3 - le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno necessariamente rientrare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo; le parti convengono di incontrarsi entro il mese di maggio 2013 al fine di fare le opportune valutazioni in merito alla sostenibilità e positività delle prestazioni di cui sopra.

Le parti contrattuali convengono di demandare alla Cassa Edile l'emanazione di un apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

### **Art. 22 DECORRENZA E DURATA**

Le presenti norme, integrative del CCNL del 19/04/2010, da valere in Provincia di Lecce per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto CCNL e per tutti gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, hanno decorrenza 01/04/2012 e durata sino alla data di scadenza fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale per i contratti integrativi provinciali.



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Waei' and other illegible signatures.